

Assicurazione multirischio per le costruzioni

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia

C.F. e P.IVA: 00075940254 - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030

Prodotto: "C.A.R. PRIVATI - POLIZZA TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI "

VHV
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura dei rischi inerenti all'esecuzione di opere edili. Il prodotto è composto dalle seguenti Sezioni: Danni alle Cose; Responsabilità Civile verso Terzi.



Che cosa è assicurato?

Sezione A – Danni alle Cose (obbligatoria)

La Società, a seguito di tutti i rischi di esecuzione non espressamente esclusi dal contratto:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo di validità dell'assicurazione ("Partita 1").

Con pagamento di un premio aggiuntivo, previo accordo con la Società, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di cui le principali sono descritte nel DIP aggiuntivo. A titolo esemplificativo: danni causati da errori di progettazione o di calcolo; danni alle opere ed impianti preesistenti; costi di demolizione e sgombero; danni verificatisi durante il periodo di manutenzione.

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) (acquistabile se operante la Sezione A)

La Società, a seguito di un fatto accidentale, connesso alla costruzione di opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile, di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sezione A – Danni alle Cose

La garanzia non opera per:

- ✗ i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- ✗ i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- ✗ i danni da corrosione, incrostazione, deperimento inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- ✗ e penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- ✗ i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia la garanzia inoltre non opera per:

- ✗ i danni da furto, atti vandalici e atti dolosi;
- ✗ i danni da terremoto, inondazione, alluvione, allagamento ed eventi atmosferici;
- ✗ i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, previo accordo con la Società, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di cui le principali sono descritte nel DIP aggiuntivo. A titolo esemplificativo: danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi d'appoggio o di sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee; pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata.

SOMME ASSICURATE

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.

La somma assicurata alla partita Opere ed impianti permanenti e temporanei deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- Lavori a corpo
- Lavori a misura
- Prestazioni a consuntivo
- Lavori in economia
- Ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione

La somma assicurata iniziale deve essere pari a:

- a) In caso di esistenza di contratto d'appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) In caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) In caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) In caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazione del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

La somma assicurata della copertura Responsabilità Civile verso Terzi è indicata semplicemente quella indicata nella Scheda Tecnica di Polizza.

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La garanzia non opera per:

- ✗ i soggetti non considerati terzi: a) Il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a); c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) I subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- ✗ i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- ✗ i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione stradale;
- ✗ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- ✗ i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi.

Esclusioni comuni alla Sez. A – Danni all'immobile ed alla Sez. B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La società non è obbligata per i danni verificatosi in occasione di:

- ✗ atti di guerra, rivolte, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo;
- ✗ esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.

- ! **Sez. A – Danni alle Cose e Sez. B – R.C.T.:** il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo varia in funzione di parametri, quali la tipologia e la durata dei lavori, la collocazione geografica e la tipologia di terreno.



Dove vale la copertura?

Sezione A – Danni alle Cose; Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi: vale sul territorio italiano. L'assicurazione è prestata per le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza, per il periodo coperto dall'assicurazione



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- Nel corso del contratto, entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori, devi comunicare eventuali aggiornamenti della somma assicurata ai fini della regolazione del premio (Partita 1: Opere ed impianti permanenti e temporanei).
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per non aggravare il danno; denunciare tempestivamente il sinistro per iscritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, - e in ogni caso entro tre giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza - mediante lettera raccomandata AR, fax, PEC, e-mail fornendo una dettagliata descrizione dei fatti occorsi, con tutte le informazioni del caso, i documenti e le prove necessarie e richieste che dimostrino l'evento subito, nonché conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.



Quando e come devo pagare?

Il premio è convenuto per tutto il periodo dell'assicurazione e deve essere pagato alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. Un premio aggiuntivo è richiesto in caso di aggiornamenti della somma assicurata e/o proroga dell'esecuzione dei lavori.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo della costruzione. Il contratto ha durata temporanea.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto, se antecedente, e, in ogni caso, dalle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: i) rilascio del certificato provvisorio; ii) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; iii) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.



Come posso disdire la polizza?

Avvenuto il Sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dando comunicazione mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo contratto.

Assicurazione Multirischio per le costruzioni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)

VHV///
ASSICURAZIONI

Impresa: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "C.A.R. PRIVATI - POLIZZA TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI"

Data di realizzazione del presente documento:

01/07/2024 ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Sede: Via Ippolito Caffi, 83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia - C.F. e P.IVA: 00075940254; Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030.

Tel: (+39) 0437.938611; www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it

In base all'ultimo bilancio approvato l'ammontare del patrimonio netto di VHV Italia Assicurazioni S.p.A. è pari a € 36.213.934,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a € 7.000.000,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione è pari al 312% in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 16.614.000,00 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 51.801.000,00. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 7.182.000,00.

Si rinvia per maggiori dettagli sulla condizione finanziari dell'impresa alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito www.vhv.it.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle Coperture descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), è possibile, ma non obbligatorio, acquistare delle garanzie aggiuntive, se accordate dalla Società, valide soltanto se espressamente richiamate nella Scheda Tecnica.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE A – DANNI ALLE COSE

Qui di seguito si riportano alcuni esempi, non esaustivi, di possibili garanzie aggiuntive che possono essere previste.

Danni alle opere ed impianti preesistenti	La Impresa, a seguito di danni causati dalla costruzione delle opere assicurate, manifestatisi e denunciati prima della scadenza, indennizza, sino alla concorrenza massima dell'importo indicato nella scheda di polizza e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti agli impianti ed opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi. I danni indennizzabili alla presente partita saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
Costi di demolizione e sgombero	La Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza sino alla concorrenza massima dell'importo indicato nella scheda di polizza e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei

	residui delle cose assicurate e danneggiate alle partite "Opere ed impianti permanenti e temporanei" ed "Opere ed impianti preesistenti".
Maggiori costi per trasporto aereo	La Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza i maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di Tecnica di Polizza.
Manutenzione (in alternativa alla Manutenzione estesa)	La Impresa indennizza i danni alle cose assicurate di cui alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei", nonché i danni a terzi di cui alla Sezione Responsabilità Civile Terzi, dovuti al fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Il periodo di manutenzione inizia dalle ore 24 della data di cessazione delle operazioni di costruzione e termina alle ore 24 del giorno indicato nella clausola indicata nella Scheda Tecnica di Polizza.
Manutenzione estesa (in alternativa alla Manutenzione)	La Impresa indennizza i danni alle cose assicurate di cui alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei", nonché i danni a terzi di cui alla Sezione Responsabilità Civile Terzi, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Il periodo di manutenzione inizia dalle ore 24 della data di cessazione delle operazioni di costruzione e termina alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda Tecnica di Polizza.
Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere	La Impresa indennizza i danni materiali diretti al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere assicurati, indicati in dettaglio nell'apposito allegato di polizza, durante il periodo di validità della presente polizza e mentre gli stessi si trovano entro i limiti del luogo di esecuzione dei lavori, indicato nella scheda di polizza, siano essi in funzione o fermi, causati da un qualunque evento accidentale improvviso ed imprevisto non altrimenti escluso.
Danni da furto, tentato furto e rapina	La Impresa indennizza i danni da furto, tentato furto e rapina di beni assicurati alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei", presenti nel luogo di costruzione delle opere, dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dei mezzi di trasporto. La garanzia furto è operante a condizione che tali beni siano posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere e che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, di superfici, di lastre di vetro o cristalli.
Danni da atti vandalici e dolosi	La Impresa indennizza i danni da vandalici e dolosi ai beni assicurati alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei", presenti nel luogo di costruzione delle opere, dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dei mezzi di trasporto. Questa estensione di garanzia è operante a condizione che tali beni siano posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere e che il danno sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, di superfici, di lastre di vetro o cristalli.
Danni da terremoto	La Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Alluvione, inondazione, allagamento	La Impresa, a seguito di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto, indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati.
Eventi atmosferici	La Impresa, a seguito di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, indennizza i danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati.
SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	
Danni dovuti a rimozione, franamento, cedimento di terreno, basi d'appoggio o sostegni in genere	La garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti nella Scheda Tecnica di Polizza, ai danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi d'appoggio o di sostegni in genere.
Danni a cavi e condutture sotterranee	La garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti nella Scheda Tecnica di Polizza, ai danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, il Contraente abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata	Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione. Tale estensione di garanzia considera terzi anche le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati.



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto è riportato nel DIP Danni, si evidenziano le ulteriori esclusioni

CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente Polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d) computer hacking;
- e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc.);
- f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i) violazione D.Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

SEZIONE A – DANNI ALLE COSE

Ad integrazione di quanto è riportato nel DIP Danni, si evidenziano le ulteriori esclusioni in relazione alle coperture specifiche indicate

Danni causati da errori di progettazione o di calcolo	Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - i danni alla parte dell'opera affetta da errori di progettazione o di calcolo, nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata; - il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.
Danni alle opere ed impianti preesistenti	Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili in partita Opere ed impianti permanenti e temporanei o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori. Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - i maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate; - i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro.
Manutenzione	Sono esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo e i danni alle Partite "Opere ed impianti preesistenti", "Demolizione e sgombero" e "Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere".
Manutenzione estesa	Sono esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo e i danni alle Partite "Opere ed impianti preesistenti", "Demolizione e sgombero" e "Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere".
Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere	Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - i danni conseguenti a collaudo, intenzionale sovraccarico o a esperimenti che comportino imposizioni di condizioni anormali. La verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di detti enti non è considerata "collaudo" o "esperimento"; - i danni attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo e/o a guasti dovuti a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza dell'Assicurato o di un suo dipendente responsabile e non vennero resi noti alla Impresa; - i danni a parti intercambiabili accessorie e utensileria in genere, crivelli, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, batterie elettriche, pneumatici, fili e cavi di collegamento, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità; - i danni dovuti a guasti elettrici o meccanici, errore rottura o irregolarità, congelamento di lubrificanti o di altri fluidi, lubrificazione difettosa o mancanza di olio o di carburante, tuttavia se in conseguenza di tale rottura o irregolarità si verifica un incidente che causa danni esterni, tali danni materiali diretti sono indennizzabili; - i danni dovuti a deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte del macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere assicurati causati dal naturale uso o funzionamento, ruggine, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche, attacco da acidi, scalfitture altrimenti prodotte da superfici verniciate o lucidate; - i danni indiretti di qualsiasi natura;

	<ul style="list-style-type: none"> - i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità del macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere assicurati e/o che non siano connessi con altri danni materiali diretti indennizzabili; - i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di esecuzione dei lavori, indicato nella scheda di polizza; - i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore del macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere assicurati; - gli ammanchi non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; - i danni a navi o natanti; - i danni dovuti a immersione totale o parziale in acqua di mare; - i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere che operano sottoterra; - i danni a veicoli progettati per l'uso su strada e/o autorizzati a tale uso, salvo che tali veicoli siano usati esclusivamente nel luogo di esecuzione dei lavori, indicato nella scheda di polizza.
Alluvione, inondazione, allagamento	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; - di franamento, cedimento o smottamento del terreno; - ad enti mobili all'aperto; - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.
Eventi atmosferici	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; <p>subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - merci e/o enti posti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici / tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
<u>SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</u>	
Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata.	Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - partite "Opere ed impianti permanenti e temporanei" e "Opere ed impianti preesistenti", non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Impresa.

Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Impresa presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti ovvero dalla data di consegna alla Impresa delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dall'Impresa indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza. La regolazione del premio dovrà essere perfezionata entro 30 giorni dalla data di emissione, da parte dell'Impresa, dell'atto di variazione per la regolazione del premio.
Rimborso	È previsto il rimborso, da parte dell'Impresa, della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o, decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Impresa ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Impresa, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto a coloro che intendono tutelarsi per i rischi inerenti all'esecuzione di opere edili, compresi eventuali montaggi di impianti che siano complementari alla costruzione.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono mediamente pari a 20% (aggiornate al 01.07.2024)

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A. Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail reclami@vhv.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
Ad IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% sui premi imponibili.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.